



TRIBUNALE DI ROVIGO

Il Giudice Delegato

Dr. Guido Marzella

atteso che a mente di quanto disposto dall'art. 48 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, come novellato dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, la corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica deve essere direttamente consegnata al curatore;

considerato pertanto che in forza di tale norma deve innanzi tutto escludersi in maniera categorica che la corrispondenza indirizzata a società di capitali possa essere recapitata a persona diversa dal curatore, cui compete il diritto di ottenerne in via esclusiva la consegna;

rilevato che identico diritto compete al curatore anche qualora si sia in presenza di corrispondenza direttamente indirizzata ad una società di persone, giacché il legislatore ha chiaramente inteso escludere dal novero della posta da recapitarsi a mani della curatela solamente quella indirizzata al fallito inteso quale persona fisica, e cioè all'imprenditore individuale ed ai soci illimitatamente responsabili delle predette compagini, ai quali poi competerà comunque l'onere di trasmetterla al curatore per tutto ciò che attiene ai rapporti compresi nel fallimento;

osservato che siffatta disciplina della materia non pare presentare alcun profilo di illegittimità costituzionale, dal momento che già in precedenza i Giudici della Consulta, con l'emissione dell'ordinanza n. 393 del 23 novembre 2007, hanno chiarito essersi in presenza di scelte relative al bilanciamento dei relativi interessi rimesse alla discrezionalità del legislatore;

reputato d'altronde che siffatte disposizioni, in quanto direttamente incidenti sulla sfera di autonomia del fallito, debbano interpretarsi nel senso di risultare applicabili anche alle

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a flourish.

procedure già in corso, per tutti gli adempimenti successivi alla data dell'1.1.08, e ciò al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti versanti nella medesima condizione;

opinato di conseguenza doversi provvedere in ottemperanza alla citata normativa curando che le Poste provvedano alla consegna:

- a mani del curatore di tutta la corrispondenza direttamente indirizzata alle società di capitali ovvero a quelle di persone,
- a mani dell'imprenditore fallito ovvero dei soci illimitatamente responsabili delle sole società di persone della corrispondenza ad essi nominativamente indirizzata;

ravvisata sotto tale profilo ed ai fini di un corretto adempimento di tali attività da parte dell'Ente l'opportunità che la Cancelleria Fallimentare provveda quindi alla comunicazione per estratto delle sentenze dichiarative di fallimento sia all'Ente Poste Italiane – Ufficio di Rovigo sia ai singoli uffici postali competenti in relazione ad ogni singolo caso, mediante apposito modulo nel quale sia volta per volta specificato a quali soggetti diversi dal curatore la corrispondenza debba essere consegnata qualora ai medesimi individualmente indirizzata;

P. Q. M.

dispone che la Cancelleria Fallimentare provveda in conformità a quanto esposto.

Si comunichi all'Ente Poste Italiane – Ufficio di Rovigo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo ed al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Rovigo.

Rovigo, 29 agosto 2008

Il Giudice Delegato



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 ROVIGO, IL 29 AGO 2008
 CANCELLIERE CT
 CLAUDIA BETTIN